PROF. AVV. GIUSEPPE MELIS

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO TRIBUTARIO

NEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

DELLA LUISS GUIDO CARLI DI ROMA

AVVOCATO CASSAZIONISTA – DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

00197 ROMA – VIA DI SAN VALENTINO, 21

(ANG. VIA DEI MONTI PARIOLI)

TEL. 0039 06-5034566 - TELEFAX 0039 06-5034566

C.F. MLSGPP71H04A509N - P.I. 14906091005

gmelis@luiss.it – giuseppe-melis@legalmail.it

Codice univoco: SUBM70N

BOZZA

Spettabile
Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica

Alla c.a. del Presidente
Prof. Pier Francesco Cirillo

A mezzo mail
prcirillo@gmail.com

Roma, 26 gennaio 2021

Oggetto: Preventivo n. 5/2021. Attività stragiudiziali per la soluzione della questione relativa all'esenzione IVA per le prestazioni di chirurgia estetica.

Gentile Presidente,

come noto, nonostante quanto tuttora disposto dalla mai revocata Circolare n. 4/E/2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, che prevede l'applicabilità generalizzata dell'esenzione IVA alle prestazioni di chirurgia estetica poiché «*ontologicamente connesse al benessere psicofisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona*», accade, con frequenza ormai crescente, che gli Uffici delle Entrate periferici di talune Regioni contestino ai chirurghi estetici la mancata applicazione dell'IVA, oltre sanzioni amministrative tributarie nella misura del 90% ed interessi, sulla quasi totalità delle prestazioni di chirurgia estetici da essi effettuate.

Ciò a cominciare dall'ultimo periodo di imposta ancora accertabile (ad oggi, dal 1.1.2016 in poi), con effetti economici complessivi gravissimi anche tenuto conto della esecutività degli avvisi di accertamento emanati, idonei a legittimare direttamente

l'espropriazione forzata (pignoramento presso terzi, pignoramenti conti correnti bancari, ecc.) già per 1/3 del tributo richiesto e ciononostante la proposizione del ricorso.

Un siffatto comportamento si pone in chiara violazione del diritto unionale poiché, al di là di qualsiasi questione di merito, viola l'affidamento riposto dai contribuenti nelle chiare ed univoche indicazioni provenienti dall'organo dell'Amministrazione finanziaria istituzionalmente deputato a fornire i chiarimenti interpretativi della normativa tributaria, posto che l'Agenzia delle Entrate, da un lato e a livello centrale, comunica al contribuente di non applicare l'IVA sulle prestazioni di cui si discute, e, dall'altro, a livello periferico, ne contesta la mancata applicazione!

Al di là dei ricorsi sin qui promossi dai singoli contribuenti dinanzi alle Commissioni tributarie avverso gli avvisi di accertamento – i cui tempi sono molto lunghi per i tre gradi di giudizio (ca. 10 anni) con i corrispondenti costi della assistenza tecnica, e nel cui ambito potrebbero anche essere sollevate questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE – la questione richiede un'urgente e definitiva soluzione, non potendosi tollerare oltre siffatto stato di incertezza, né per il passato, né per il futuro.

Tanto premesso, si ipotizza di seguito un percorso, preventivandone i relativi costi di assistenza, al fine di giungere ad una soluzione univoca e generale della questione, richiedente, in una prima fase, la significazione formale della questione ai vertici centrali dell'Agenzia delle Entrate con l'ulteriore successiva attività di assistenza da svolgere, e, in una seconda fase – e nell'eventualità che la prima fase non dovesse ricevere una soluzione soddisfacente – l'attivazione del rimedi previsti dal diritto unionale nei confronti dello Stato italiano.

Nell'ordine:

1. Predisposizione di un atto di significazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore centrale, al fine:

   a) di invitare gli uffici periferici al rigoroso rispetto della Circolare n. 4/E/2005, considerando tutte le prestazioni di chirurgia estetica come ontologicamente connesse al benessere psico-fisico dei pazienti, e a procedere altresì al ritiro in autotutela degli avvisi di accertamento sin qui emanati;

   b) di aprire un tavolo di lavoro con l'Associazione di categoria al fine di disciplinare, mediante idoneo atto interpretativo, i comportamenti futuri in un quadro di piena certezza.

2. Assistenza legale all'Associazione per la partecipazione al Tavolo di cui al punto 1.b.), ove aperto.

3. Nel caso “patologico” di volontà, esplicita o implicita, dell’Agenzia delle Entrate di voler legittimare il comportamento contra legem degli uffici periferici, predisposizione della denuncia alla Commissione Europea ai fini dell’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per violazione del diritto unionale e di Linee Guida per l'avvio di azioni di risarcimento del danno nei confronti dello stato italiano.

Le attività di cui ai superiori punti 1 e 2 verranno svolte personalmente dal mio studio e dal team di esperti che ho riunito, mentre per le attività di cui al punto 3 il sottoscritto si avvarrà anche della collaborazione e consulenza del prof. avv. Daniele Gallo, Ordinario di Diritto dell’Unione Europea nel Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido Carli di Roma.

Con i più cordiali saluti

(Prof. Avv. Giuseppe Melis)